REGOLAMENTO AZIENDALE
IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

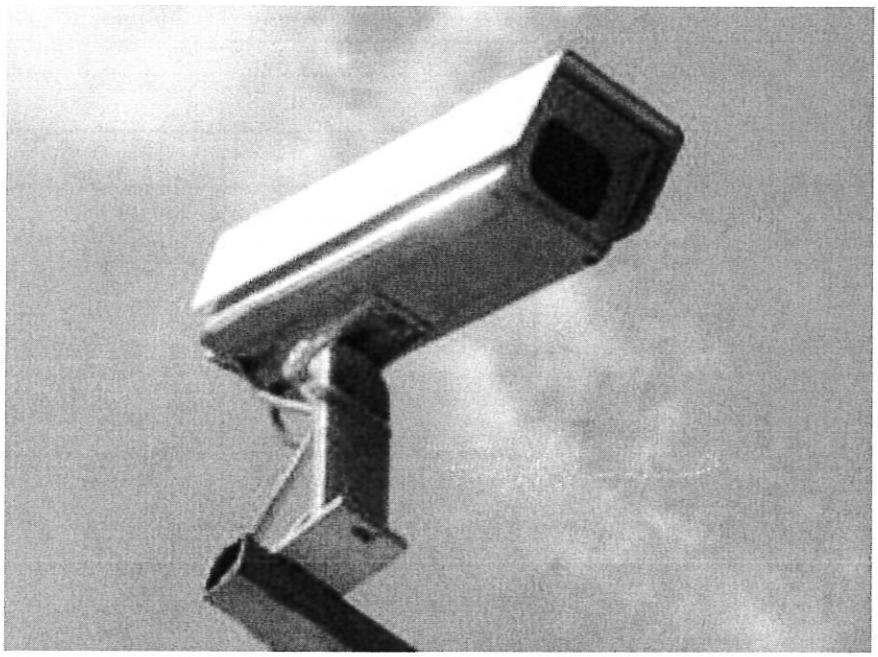

INDICE

ART. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione.....pag. 2

ART. 2 – Finalità e criteri di attivazione.....pag. 2

ART. 3 – Normativa e definizioni di riferimento.....pag. 2

ART. 4 – Diritti e principi fondamentali.....pag. 5

ART. 5 – Impianti di videosorveglianza.....pag. 8

ART. 6 – Visione delle immagini.....pag. 8

ART. 7 – Informativa.....pag. 8

ART. 8 – Tutela della riservatezza dei lavoratori.....pag. 9

ART. 9 – Pubblicazione.....pag. 9

ART. 10 – Norme transitorie e di rinvio.....pag. 9

Art. 1- Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attivazione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, all'interno del perimetro delle aree di proprietà dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, di seguito denominata "Azienda".

Art. 2 - Finalità

L'Azienda ha attuato un sistema di videosorveglianza, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, disciplinando con la UOS Attuazione della normativa sulla riservatezza dei dati personali, di seguito anche "Privacy", le tematiche che riguardano il profilo della riservatezza dei dati, e gli aspetti tecnico – patrimoniali ed informatici con le relative, competenti UOC.

Art. 3 - Normativa e definizioni di riferimento

Le attività di Videosorveglianza sono svolte nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- vigente D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" di seguito anche "Codice Privacy";
- misure prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali con proprio Provvedimento generale del 9 novembre 2005 – Strutture Sanitarie: rispetto dignità;
- D.Lgs 81 del 9 aprile 2008, Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL);
- misure prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali con proprio Provvedimento dell'8 aprile 2010 – Provvedimento in materia di videosorveglianza della Legge 300 del 20 maggio 1970 - Statuto dei Lavoratori;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) di seguito "GDPR" o "Regolamento";
- Linee guida 3/2019, adottate il 29 gennaio 2020, sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video (EDPB) e di tutte le norme in essi richiamate.

Di seguito, si riportano alcune definizioni relative ai sistemi tecnici utilizzati per il raggiungimento delle finalità prefissate, nonché un elenco delle principali definizioni contenute nel Codice Privacy e nel Regolamento (UE) 2016/679.

a) Definizioni Specifiche:

Videocontrollo: sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate.

Videosorveglianza: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate.

I dati trattati per il processo di videosorveglianza possono essere: dati sanitari, immagini, **soggetti (le cui immagini non sono assolutamente utilizzabili a scopo disciplinare e di accertamento sugli obblighi dei dipendenti).**

Basi giuridiche del trattamento sono: salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato, esecuzione di un compito di interesse pubblico, trattamento necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare.

Centrale di Videocontrollo e/o Videosorveglianza: sistema centrale dove sono convogliate ai fini della sola visione e/o eventualmente registrate tutte le riprese effettuate dai dispositivi periferici.

b) **Definizioni da normativa privacy:**

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi alla ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologia, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Dati particolari: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto della Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione, possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento: nella fattispecie avremo un Responsabile "esterno" del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (il Fornitore del sistema di videosorveglianza) e un Responsabile all'interno dell'Azienda ossia il Responsabile Privacy di Unità.

Più in particolare, **il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi,** nella figura del **Direttore Generale** in qualità di Legale Rappresentante.

Il Titolare autorizza l'attivazione del sistema di videosorveglianza, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente, detta le disposizioni finalizzate alla gestione dei sistemi - da comunicare ai Responsabili della videosorveglianza ed agli Autorizzati - e provvede alla nomina dei suddetti Responsabili per la videosorveglianza.

Sono stati nominati **Responsabili** per la gestione dei dati di Videosorveglianza:

- **il Direttore della UOC Gestione Servizi Tecnico Patrimoniali** per tutte le attività che riguardano il posizionamento e il controllo delle centrali operative e/o gli apparecchi di ripresa, nonché per la gestione degli interventi di manutenzione relativa a tutti gli impianti;
- **il Direttore dell'UOC Sistemi Informativi Aziendali**, per tutte le attività di trattamento dei dati di videosorveglianza registrati.

In relazione ai propri ambiti di responsabilità e nei limiti delle rispettive attribuzioni, **ai Responsabili sopra individuati compete, in base alle attribuzioni di ciascuno:**

- il rispetto delle disposizioni operative espresse dal Titolare sulla gestione e sul trattamento dei dati generati dalla videosorveglianza, contenute nel presente Regolamento;
- la gestione delle attrezzature assegnate per le attività di videosorveglianza;

- la gestione dei dati di videosorveglianza, con particolare riferimento all'organizzazione dell'attività affinché siano garantiti i diritti in materia di privacy degli interessati;
- la verifica nel tempo del mantenimento delle caratteristiche e il posizionamento dell'intero sistema di videosorveglianza in relazione alle zone e agli angoli di visione;
- la segnalazione di ogni difformità rispetto alla condizione iniziale rilevata sul sistema di videosorveglianza.

I **Direttori** delle UU.OO/Servizi sanitari hanno funzione di controllo delle apparecchiature eventualmente installate nelle strutture da loro dirette.
Le **Aziende di manutenzione esterne** incaricate dell'esecuzione dei lavori di manutenzione sono nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

La gestione delle richieste avanzate dagli interessati rispetto ai "diritti" sulla riservatezza dei dati personali viene svolta dalla **UOS "Privacy".**

Le richieste di visione/duplicazione dei dati di videosorveglianza formulate dalla Autorità Giudiziaria, tenuto conto delle indicazioni contenute nel presente Regolamento, vengono gestite dalla **UOC Servizi Informativi Aziendali**.

Altre figure di riferimento sono gli **Autorizzati** (ai sensi degli Art. 2-quaterdecies del vigente Codice Privacy e art. 29 del GDPR), cioè le persone fisiche cui sono attribuiti, dal Titolare o dal Responsabile, specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali.
Vengono designati, in qualità di Autorizzati, i seguenti operatori: addetto alla manutenzione, addetti al controllo dei monitor, addetto all'estrazione delle immagini al fine di fornire gli elementi per l'evasione delle richieste formulate dall'Autorità Giudiziaria o dal soggetto interessato.
Copia delle nomine dei Responsabili e degli Autorizzati restano agli atti della UOC Gestione Servizi Tecnico Patrimoniale.

Si riportano di seguito ulteriori definizioni utili.
Terzo: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile.
Interessato: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali; nella fattispecie, gli interessati sono pazienti, dipendenti, utenti, soggetti esterni che transitano per le aree pubbliche.
Garante: l'Autorità di cui all'articolo 153 del D.Lgs 196/2003 e s.m. e i. e dal Capo VI del Regolamento Europeo.
Misure di sicurezza: misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
Monitoraggio dei pazienti: trattamento necessario per tutelare un interesse vitale degli interessati, che per condizione fisica o per dettato normativo non sono soggetti a consenso, attraverso il controllo dell'area di presenza.

L'attività di Videosorveglianza viene svolta pertanto per sole finalità di Sicurezza, ossia di protezione e monitoraggio delle zone e delle situazioni a rischio per la sicurezza dei pazienti e dei visitatori, nonché di salvaguardia del patrimonio aziendale.
L'attività è impostata su un criterio di gradualità, quindi avrà intensità diversa a seconda della pericolosità/rischio dell'area da sottoporre a controllo.

Gli impianti di videosorveglianza sono di norma attivati quando altre misure siano state ponderatamente valutate come insufficienti o inattuabili o risultino inefficaci altri idonei accorgimenti, quali ad esempio: controlli da parte degli addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi, ecc.

a) Principali misure di sicurezza organizzative generali

- I locali o gli ambienti in cui sono collocati gli apparati di registrazione sono chiusi a chiave o presidiati h 24.
- Oltre ai soggetti aziendali autorizzati, l'accesso ai dati è consentito unicamente alle imprese di manutenzione esterne, in quanto incaricate degli interventi necessari a garantire nel tempo il corretto funzionamento delle attrezzature/apparati che costituiscono il sistema (es. orientamento telecamere, verifica qualità immagini, verifica qualità segnale registrato).
- Il personale autorizzato ha ricevuto istruzioni ed è stato formato sulle cautele da adottare per assicurare il rispetto della privacy dei soggetti interessati.
- Sono definiti ruoli e responsabilità con terze parti, in ambito di sicurezza e protezione dei dati.
- Sono in vigore procedure per notificare incidenti di sicurezza e violazioni dei dati personali.
- E' definito un Piano formalmente approvato al fine di garantire la continuità operativa e il disaster recovery.

b) Principali misure di sicurezza tecniche generali

- Si registrano le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabile, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.
- Tutte le utenze, in particolare quelle amministrative, sono nominative, e riconducibili a una sola persona.
- Gli impianti di videosorveglianza prevedono un sistema a circuito chiuso e trasmettono il segnale/dato mediante una rete apposita di trasmissione dati. Le immagini sono inaccessibili da qualunque apparecchiatura non abilitata all'accesso al sistema. Pertanto è esclusa l'interconnessione con altri sistemi o con altri archivi dati, nonché l'accesso ad esso da altri terminali ed elaboratori non autorizzati.

Art. 4- Diritti e principi fondamentali

- **Diritto di accesso**

L'accesso alle registrazioni sarà consentito oltre che all'Azienda, anche al diretto interessato, soggetto al quale si riferiscono le immagini, ed all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

Richiesta dell'interessato

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Europeo, l'Interessato ha diritto:

a) ad accedere ai dati che lo riguardano;
b) a verificare le finalità e le modalità del trattamento.

L'Azienda garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato di cui ai punti a) e b).

L'interessato può richiedere per iscritto di avere accesso alle registrazioni delle immagini che lo riguardano.

L'Azienda, in seguito alla identificazione del soggetto, procederà alla evasione della richiesta riguardante i soli dati del richiedente identificabile. Tali dati possono accidentalmente comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dalla norma - ossia nei soli casi in

cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato – con le modalità stabilite dalle disposizioni in materia.

Richiesta dell'Autorità Giudiziaria

a) I soggetti diversi dall'interessato, che presentano richiesta di accesso alle immagini a causa di un evento criminoso subito (es: furto di un loro bene), possono esercitare il proprio diritto solo previa denuncia alle Autorità locali di Pubblica Sicurezza.
   La richiesta di accesso da parte degli organi di cui sopra va inoltrata al Direttore della UOC Sistemi Informativi Aziendali.
   Una volta visionate dall'Autorità Giudiziaria o di Polizia, le immagini - se verrà richiesto formalmente dall'Autorità - saranno riversate dal sistema su apposito ed idoneo supporto magnetico e consegnate all'Autorità stessa con tutte le cautele previste nella comunicazione di dati personali.
b) Nel caso in cui la richiesta venga avanzata direttamente dall'Autorità Giudiziaria per propri motivi di indagine, si procederà al rilascio.

Richiesta da parte di un soggetto terzo

In caso di necessità, connessa all'esercizio di un diritto stabilito per legge (es. legittima difesa), un soggetto interessato può rivolgere direttamente la richiesta alla DPO per ottenere copia delle immagini. Tale richiesta potrà essere accolta purché vengano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

a. le finalità della richiesta siano specifiche e connesse all'esercizio di un diritto previsto per legge;
b. la frazione delle immagini richieste non comprenda la visione di altre persone;
c. la richiesta non rientri nei casi di limitazione del diritto previsti dall'art. 23 del Regolamento UE 2016/679: ad esempio, se l'accesso alle immagini può pregiudicare o inficiare accertamenti/indagini delle Pubbliche Autorità.

E' possibile consultare **l'Informativa sulla videosorveglianza** affissa per gli utenti nei locali e nei luoghi dedicati alla pubblicazione, presenti in ogni Ospedale e struttura, e pubblicata sul sito aziendale. In caso di richieste e quesiti è possibile rivolgersi alla DPO aziendale: dpo@asst-lodi.it.

- **Diritto di cancellazione**

Il diritto alla cancellazione è esercitabile entro i termini di conservazione solo compatibilmente con quanto stabilito dall'art. 23 del Regolamento, rivolgendo la richiesta alla DPO.

- **Diritto di opposizione**

Il diritto è esercitabile, salvo che il Titolare dimostri:

– l'esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sugli interessi, sui diritti e le libertà dell'interessato;
– che la videosorveglianza è necessaria per l'accertamento, l'esercizio e la difesa di un diritto in Sede giudiziaria;
– la presenza di un obbligo di legge, come ad esempio per eventuali procedure di accertamento e controllo.

- **Rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza**

Il principio di liceità viene assicurato tramite l'aderenza alle norme dell'intero processo e con la messa in atto di adeguati controlli, con differenziazione delle responsabilità.
Il principio di correttezza è assicurato dall'acquisizione automatica di immagini, che non sono oggetto di modifica e alterazione da parte dei soggetti autorizzati all'estrazione.

Per quanto attiene al principio di trasparenza, si precisa che le informative sono esposte prima del cono di ripresa e all'occorrenza quella che riguarda il monitoraggio dei pazienti/utenti è illustrata oralmente dagli operatori.

- **Limitazione della videosorveglianza**

Il cono di ripresa delle telecamere inquadra aree di pertinenza dell'Azienda; in particolar modo, non sono oggetto di ripresa strade o aree di sosta, private e pubbliche, salvo esplicita richiesta delle Autorità locali. Per quanto concerne le aree interne dell'Azienda, sono oggetto di ripresa, per le finalità espresse, solo i punti di accesso, le aree di transito e di sosta degli spazi comuni e i locali di alcuni reparti per cui tale misura è richiesta. **Sono vietate le riprese di spazi mensa o ristoro del personale, spogliatoi, bagni e punti di timbratura. Le immagini registrate non possono in nessun caso essere utilizzate per eventuali accertamenti sull'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori, né per l'adozione di provvedimenti disciplinari.**

- **Limitazione della conservazione**

La conservazione delle immagini è fissata in n. 7 giorni, per le motivazioni espresse in una apposita comunicazione indirizzata all'Autorità Garante (prot. n. 16376/20.07.2018), agli atti della UOS Attuazione della normativa sulla riservatezza dei dati personali.
Come riportato nella comunicazione, la necessità di ampliare tale periodo di conservazione delle registrazioni è dettata da modalità organizzative relative al processo di recupero delle immagini, che a volte richiede tempi relativamente ampi (ad esempio, in caso di denuncia o segnalazione alle Forze dell'Ordine di furto o altro danno subito, il processo di acquisizione della richiesta delle immagini da parte delle Forze dell'Ordine può richiedere diverso tempo, che può essere ulteriormente dilatato se la denuncia viene fatta in modo non tempestivo rispetto al momento in cui avviene il fatto).

Raggiunti comunque i termini, un sistema automatico di conservazione consente la cancellazione a vantaggio di quelle più recenti.

- **Rispetto dei principi di integrità e riservatezza**

L'impianto di videosorveglianza è oggetto di manutenzione periodica e di natura straordinaria da parte di una società incaricata. Il registratore è collocato in uno spazio fisico dotato di rilevatori antincendio che attivano la Squadra di emergenza aziendale oppure i Vigili del Fuoco. L'accesso ai locali è limitato al solo personale autorizzato e dotato di badge. L'utilizzo dell'applicativo che consente l'accesso alle immagini e l'estrazione delle stesse è consentito soltanto a personale tecnico autorizzato dotato di password complesse. Il personale incaricato alla visione degli schermi è distinto dal personale autorizzato a scaricare le immagini. Gli impianti di videosorveglianza prevedono un sistema a circuito chiuso e trasmettono il segnale/dato mediante una rete apposita di trasmissione dati. Le immagini non sono accessibili da apparecchiature non abilitate.
Non sono attive connessioni con altri sistemi o con altri archivi dati ed è interdetto l'accesso da terminali o elaboratori non autorizzati; l'accesso al sistema richiede specifico software accessibile tramite autenticazione " utente/ password" .

Tutti gli accessi ai dati registrati effettuati dai soli soggetti autorizzati (Titolare, Responsabili e Autorizzati, come precisato in premessa) sono riportati su apposito registro cartaceo, o sono identificabili attraverso altro sistema di registrazione automatico proprio del sistema utilizzato (es. password di accesso al sistema con registrazione in automatico delle credenziali).

Oltre ai soggetti interni, l'accesso ai dati è consentito unicamente alle imprese di manutenzione esterne previa nomina in qualità di Responsabili ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

L'accesso e la visione dei monitor è limitato solo al personale autorizzato. Per quanto attiene l'attività di videosorveglianza, ai fini della sicurezza, la visione delle immagini in tempo reale trasmesse dai monitor è affidata al personale addetto al servizio di portineria, attività che comprende quella di controllo degli accessi e delle aree, anche attraverso specifici apparati/sistemi tecnici.

I monitor per la visualizzazione delle immagini derivanti dall'eventuale controllo di sicurezza di ambienti sanitari e dal monitoraggio di pazienti ricoverati sono collocati in ambienti/aree in cui l'accesso è consentito solo a soggetti dell'area sanitaria dell'U.O.C./Servizio in cui l'impianto è installato e cioè personale medico e infermieristico, o altro personale da questi autorizzato (es: personale medico e/o sanitario di altre unità nell'espletamento del proprio lavoro).

Nel contesto della sola visualizzazione delle immagini derivanti dal controllo di ambienti sanitari e dal monitoraggio di pazienti ricoverati, particolare attenzione viene posta dal Responsabile e dagli Autorizzati rispetto all'accesso alla visione diretta delle immagini video da parte di terzi legittimati (congiunti) nei reparti in cui non è consentito agli stessi di recarsi personalmente dal paziente. In tal caso, attraverso particolari accorgimenti tecnici, è consentita soltanto la visione del proprio congiunto.

Art. 5 - Impianti di Videosorveglianza

Gli impianti di videosorveglianza che l'Azienda adotta sono costituiti da telecamere, attive h.24, destinate alla videosorveglianza di spazi accessibili al "pubblico" all'interno dei confini di proprietà, nonché telecamere per il monitoraggio dei pazienti, da attivarsi in relazione alle effettive necessità di assistenza e tutela della salute degli stessi, se in condizioni critiche.
Il sistema della videosorveglianza comprende anche una serie di apparecchiature che provvedono in automatico alla registrazione, conservazione e cancellazione, tramite sovraregistrazione, dei dati di registrazione nel termine temporale stabilito.

I locali o gli ambienti in cui sono collocate le suddette apparecchiature di registrazione sono chiusi a chiave o presidiati h 24, al fine di garantirne l'inaccessibilità da parte di estranei.

Unicamente agli atti della UOC Gestione Servizi Tecnico Patrimoniali sono presenti i prospetti che indicano gli impianti aziendali, la loro distribuzione e le relative autorizzazioni.

Art. 6 - Visione delle immagini

Per "visione" di un'immagine si intende la visione in tempo reale (istantanea) della stessa in uno dei monitor di visualizzazione. Tali monitor sono collocati in ambienti/aree dove l'accesso è consentito al solo Titolare o al personale espressamente autorizzato (cfr. art.3) per le motivazioni e con le finalità espressamente previste dalle norme. Qualsiasi altro accesso ai dati presenti nel sistema di Videosorveglianza va considerato un accesso non autorizzato e pertanto illecito.

Art. 7- Informativa

Negli ambienti sottoposti a videosorveglianza l'Azienda ha installato, in posizione evidente, appositi cartelli basati sul modello predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali.

L'informativa contenuta nei cartelli, esposti in prossimità dei luoghi ripresi e caratterizzati da una dimensione che ne permetta una agevole individuazione e leggibilità, indica le finalità perseguite con l'installazione degli impianti.
L'informativa semplificata di cui sopra è stata integrata con un'informativa completa, anche questa agli atti della UOC Gestione Servizi Tecnico Patrimoniali - che verifica la continua presenza

in Azienda delle Informative stesse - nella quale sono esplicitate le finalità del trattamento, i diritti dell'interessato e quanto previsto dal Regolamento Europeo.

Tale informativa completa è affissa nei locali e nei luoghi video sorvegliati, è pubblicata sul sito aziendale e riguarda anche la funzione di monitoraggio dei pazienti ricoverati in situazioni critiche, che deriva da specifiche esigenze di assistenza e tutela dei pazienti stessi ed è limitata a casi di comprovata necessità.
A tal fine, sono stati adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari a garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone. Il trattamento dei dati personali si svolgerà sempre sulla base dei principi di liceità stabiliti dall'articolo 6, comma 1 lettera d) del Regolamento (UE) 2016/679, assicurando la tempestività degli interventi richiesti, come da articolo 9 comma 2 lettera c) dello stesso Regolamento.

Art.8 - Tutela della riservatezza dei lavoratori

In considerazione della necessità di salvaguardare i dipendenti dell'Azienda da forme di controllo del loro operato, l'attività disciplinata dal presente testo viene svolta con attenzione al **divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa.**
Qualora l'installazione degli impianti di cui all'art. 1 del presente Regolamento venga effettuata in aree nelle quali i dipendenti svolgono la loro prestazione lavorativa o che, comunque, siano abitualmente frequentate dagli stessi, **è garantito il rispetto della disposizione dell'art. 4 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300 - Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo -Statuto dei Lavoratori.**

A conferma delle esclusive **finalità di tutela della sicurezza del personale e del patrimonio** che l'Azienda intende perseguire anche attraverso l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, **finalità che non intendono assolutamente ledere i diritti di tutela della riservatezza dei lavoratori**, si ribadiscono, esplicitandoli, i seguenti principi:

- ***le telecamere non sono posizionate in maniera tale da riprendere luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente (ad esempio: spogliatoi o servizi);***
- ***le immagini registrate non possono in nessun caso essere utilizzate per eventuali accertamenti sull'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori, né per l'adozione di provvedimenti disciplinari.***

Art. 9 - Pubblicazione

Il presente Regolamento viene adottato con provvedimento del Direttore Generale e pubblicato sul sito Aziendale, anche nella pagina intranet.

Art. 10 - Norme transitorie e di rinvio.

Il presente Regolamento potrà essere oggetto di aggiornamenti, modifiche ed integrazioni in relazione alle esigenze organizzative dell'Azienda o qualora intervengano nuove disposizioni legislative e regolamentari.
Per quanto non previsto in questa sede, si rinvia alle vigenti norme in materia.

Per la Delegazione Trattante dell'A.S.S.T. di Lodi:

NOMINATIVO	RUOLO	FIRMA
Dott. Salvatore Gioia	Direttore Generale	
Dott. Giampaolo Grippa	Direttore Amministrativo	
Dott. Enrico Antonio Tallarita	Direttore Socio-Sanitario	
Dott. Paolo Bernocchi	Direttore Sanitario	
Dr.ssa Angela Bocconi	Direttore Medico del Presidio Unico	
Dott.ssa Donatella Vasaturo	Direttore UOC Direzione delle Professioni Sanitarie	
Dott.ssa Clara Riatti	Direttore UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	
Dott.ssa Dhebora Fontana	Dirigente Amministrativo presso la UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	

Per la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)

NOMINATIVO	FIRMA
Amato Bianca	
Buscaini Angela	
Calzavacca Francesco	
Carragna Anna	
Castellani Gisella	
Catalano Filippo	
Cioccala Erica	
Ciprian Alex Cristian	
Colangelo Vito	
Collemi Carmelo	
Di Claudio Ilda	
Ferrari Alessia	
Fornaroli Michele	
Galleani Carlo	
Grossi Gianenrico	
Impicciché Dario	
Levantino Andrea	
Locatelli Giancarla	
Lucchini Carla	
Manfregola Vincenzo	
Merli Mariarosaria	
Negri Antonella	
Nicosia Denise	
Peviani Domenico	
Pushi Ketrin	
Rancati Alessandra	
Reboani Giovanna	
Rossi Lucia	
Rossini Elisabetta	
Zoncada Gianpiero	

Per la Delegazione Trattante dell'A.S.S.T. di Lodi:

RUOLO	NOMINATIVO	FIRMA
Direttore Generale	Dott. Salvatore Gioia	
Direttore Amministrativo	Dott. Giampaolo Grippa	
Direttore Socio-Sanitario	Dott. Enrico Antonio Tallarita	
Direttore Sanitario	Dott. Paolo Bernocchi	
Direttore Medico del Presidio Unico	Dr.ssa Angela Bocconi	
Dirigente Responsabile DPS	Dott.ssa Donatella Vasaturo	
Direttore UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Dott.ssa Clara Riatti	
Dirigente Amministrativo presso la UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Dott.ssa Dhebora Fontana	

Per la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)

NOMINATIVO	FIRMA
Amato Bianca	
Buscaini Angela	
Calzavacca Francesco	
Carragna Anna	
Castellani Gisella	
Catalano Filippo	
Cioccala Erica	
Ciprian Alex Cristian	
Colangelo Vito	
Collemi Carmelo	
Di Claudio Ilda	
Ferrari Alessia	
Fornaroli Michele	
Galleani Carlo	Galleani Carlo
Grossi Gianenrico	
Impiccichè Dario	
Levantino Andrea	
Locatelli Giancarla	
Lucchini Carla	
Manfregola Vincenzo	
Merli Mariarosaria	
Negri Antonella	
Nicosia Denise	
Peviani Domenico	
Pushi Ketrin	
Rancati Alessandra	
Reboani Giovanna	
Rossi Lucia	
Rossini Elisabetta	
Zoncada Gianpiero	